

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FUTURO A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICARICO MT CONTRADA
CARMINE SNC

Numero REA: MT - 63045

Codice fiscale: 00652330770

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2005 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Antonio Di Lizia

Allegato A) al n. 12196 di Racc.

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "Cooperativa sociale
Futuro a r.l."

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente
denominata:

"Cooperativa sociale Futuro a r.l."

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

Art. 2 - Norme applicabili

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mu-
tualità, con espresso riferimento agli artt. 23 e 26 del D.
L. C. P. S. del 14/12/1947 N. 1577, senza finalità speculati-
ve, intende perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-
ni attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed edu-
cativi sviluppando, in particolare, nuova occupazione in tale
settore.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-
lità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Tricarico (MT) al-
l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese.

	3.2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 - Durata	
	4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci.	
	Art. 5 - Oggetto	
	5.1.	
	La cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti.	
	La cooperativa persegue lo scopo dell'inserimento di persone	
	svantaggiate nel mondo del lavoro.	
	La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta con i principi	
	della mutualità.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità finalizzato alla promozione umana e alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso:	
	LA GESTIONE E LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.	
	In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali la	
	cooperativa potrà:	
	a) gestire i servizi relativi alla macellazione e al traspor-	
	to delle carni macellate e tutti i servizi inerenti alla pu-	
	lizia e al mantenimento della struttura;	
	b) gestire gli impianti sportivi, palestre e loro manutenzio-	
	ne;	
	c) gestire le aree attrezzate e le aree verdi destinate ad	

	attività turistica ed effettuare servizi destinati al turismo;	
	d) gestione di sale per convegni, ricevimenti, discoteche e	
	sale di proiezioni;	
	e) realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti e at-	
	trezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento	
	dell'attività relativa alla raccolta e al riciclaggio dei ri-	
	fiuti solidi urbani e rifiuti speciali;	
	f) promuovere organizzare e gestire corsi di qualificazione e	
	riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli ope-	
	ratori;	
	g) attività delle aziende destinate ad operare nei settori di	
	produzione e di trasformazione dei prodotti agricoli e loro	
	commercializzazione ed esportazione;	
	h) attività di allevamento del bestiame e trasformazione dei	
	prodotti derivati e loro commercializzazione ed esportazione;	
	i) attività delle aziende di trasporto di persone e cose;	
	trasporto di merci per conto di terzi;	
	l) attività relative a produzione e a commercializzazione di	
	prodotti di abbigliamento, di calzature e pelletteria, di di-	
	vani e salotti;	
	m) attività di costruzione di edifici e di strade e di opere	
	edili in genere;	
	n) compiere tutte quelle operazioni bancarie, finanziarie,	
	mobiliari, immobiliari, richiedere sovvenzioni contributi e	
	mutui necessari al conseguimento dei fini statutari;	

	o) stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pub-	
	blici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti pre-	
	cedenti;	
	p) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività finaliz-	
	zata direttamente ed indirettamente al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perse-	
	guire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di prefe-	
	renza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria atti-	
	vità nel territorio interessato dall'attività della Coopera-	
	tiva.	
	6.3. I soci sono obbligati:	
	al versamento della quota sottoscritta;	

	ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea	
	o dal consiglio di amministrazione ;	
	a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 7 - Altre categorie di soci	
	7.1. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	7.2. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	7.3. Possono altresì aderire alla cooperativa soci sovvento-	
	ri, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, que-	
	sti ultimi senza diritto di voto.	
	7.2. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	

	8.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente i dati completi	
	e le specifiche competenze possedute i motivi della richiesta	
	e della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	8.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	8.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-	
	prezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunica-	
	zione della deliberazione del consiglio di amministrazione,	
	relativa all'accettazione della domanda, questa si intende	
	come non avvenuta.	
	8.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Art. 9 - Quote	
	9.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro.	
	Art. 10 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	10.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	10.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti da questi posseduti e il prezzo pattuito per	
	la cessione.	
	10.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	

	sizione al tribunale.	
	Art. 11 - Vincoli sulle quote	
	11.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	11.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Art. 12 - Recesso	
	12.1. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	partecipazione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione.	
	12.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	

	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	12.3. Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 - Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3. per mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli	
	obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o	
	per morosità nel pagamento della quota sottoscritta. In que-	
	sti casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclu-	
	sione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto	
	invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;	
	4. qualora, senza preventiva autorizzazione scritta del con-	
	siglio di amministrazione, prenda parte in imprese che abbia-	
	no interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del-	
	la cooperativa.	
	5. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	

	6. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	7. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.	
	13.2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	13.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	13.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	14.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 15 seguente.	
	14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art. 15 - Liquidazione della quota	
	15.1. Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	

	delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rim-	
	borso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale.	
	15.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	17. Patrimonio della società	
	17.1. Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	E' fatto divieto alla società di distribuire le riserva tra i	

	soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto	
	dello scioglimento.	
	Art. 18 - Capitale sociale	
	18.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad	
	Euro 77,47 (Euro settantasette e quarantasette centesimi).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	18.2. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli e-	
	lementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	Art. 19 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	19.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	19.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge. Di essi, la quota determinata dall'art. 4 della	
	legge 29/01/1992 n. 59 dovrà essere versata al fondo di mu-	
	tualità.	
	Art. 20 - Requisiti mutualistici - Divieti	
	20.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in	
	quanto si avvale, nello svolgimento della sua attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni e	

	servizi da parte dei soci.	
	Ai sensi dell'art. 2545, nella relazione di bilancio gli am-	
	ministratori e i sindaci indicheranno i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co.	
	20.2. E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove e-	
	messi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	21.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	21.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società	
	devono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, anche	
	nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefi-	

	ci prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la coope-	
	rativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità	
	tutta.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione	
	sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa ri-	
	spetto allo scopo sociale.	
	21.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 20, la destinazione degli utili non assegnati.	
	21.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Art. 22 - Assemblea	
	22.1. Le assemblee si terranno presso la sede sociale o al-	
	trove, purchè in Italia.	
	22.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel mag-	
	gior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo	
	richiedono particolari esigenze.	
	22.3. L'assemblea:	

	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori; nomina, ove occorra, i	
	sindaci e il presidente del collegio sindacale;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo	
	statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni al-	
	tra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza.	
	22.4. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione con avviso da affiggersi in modo vi-	
	sibile nei locali della sede sociale o spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	22.5. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	22.6. In mancanza delle formalità indicate nei punti prece-	
	denti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
	ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammi-	
	nistratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informa-	
	ti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se	

	gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	22.7. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'as-	
	semblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.	
	22.8. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia	
	presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei	
	soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze. L'assemblea de-	
	libera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,	
	ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le modificazioni	
	dello statuto, lo scioglimento anticipato della società, la	
	nomina e la sostituzione dei liquidatori, per le quali sarà	
	necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale	
	sociale.	
	22.9. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio coo-	
	peratore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il	
	numero delle azioni possedute.	
	22.10. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	

	tanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di tre soci.	
	22.11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione ovvero da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa moda-	
	lità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione	
	del verbale, ove il verbale non debba essere redatto da un	
	notaio.	
	Art. 23 - Organo amministrativo	
	23.1. La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a nove membri.	
	I componenti il Consiglio:	
	- possono essere non soci, salvo quanto previsto dall'art.	
	2542, secondo comma, c.c.;	
	- sono rieleggibili, salvo il limite previsto dall'art. 2542,	
	terzo comma, c.c..	
	23.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:	
	- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunanza	
	collegiale;	
	- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non	
	è stato già scelto alla nomina e può eleggere un vice-presi-	
	dente per i casi di assenza o impedimento del presidente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante av-	

	viso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno; le	
	adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presen-	
	ti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di	
	controllo, se nominato; nell'avviso di convocazione vengono	
	indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di	
	convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove	
	purché in Italia.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica, nel caso permanga la parità prevale la parte a cui	
	è stato dato il voto del presidente. Di esse si redigerà un	
	verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato,	
	da trascriversi nell'apposito libro sociale.	
	Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio	
	conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appres-	
	so, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	

	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati,	
	determinando i limiti e le modalità di esercizio della dele-	
	ga; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art.	
	2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di	
	cui all'art. 2475 c.c.; le cariche di presidente (o vice pre-	
	sidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.	
	Art. 24 - Poteri di rappresentanza	
	24.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del con-	
	siglio di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di	
	assenza o impedimento, ed agli amministratori delegati, nei	
	limiti della delega.	
	Art. 25 - Poteri del Consiglio di amministrazione	

	25.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria della	
	società ad eccezione di quelli che per legge siano espressa-	
	mente riservati all'assemblea, ed ha la facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale.	
	25.2. In particolare al consiglio compete di:	
	1. curare l'esecuzione di tutti le deliberazioni dell'as-	
	semblea;	
	2. deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'e-	
	sclusione dei soci;	
	3. deliberare sulla quota di ammissione e sulle modalità di	
	conferimenti;	
	4. determinare le funzioni da delegare al comitato esecuti-	
	vo;	
	5. predisporre i bilanci;	
	6. deliberare i regolamenti che avranno immediata efficacia	
	previo parere favorevole del collegio sindacale sancito da	
	apposito verbale, salvo ratifica da adottare nell'assemblea	
	immediatamente successiva;	
	7. contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e	
	con istituti di credito;	
	8. deliberare sull'assunzione e concessione di fideiussione	
	e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobi-	
	liari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali	

	comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire all'i-	
	scrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il	
	conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;	
	9. deliberare locazioni di immobili e l'acquisto di macchi-	
	nari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occor-	
	rente per il conseguimento degli scopi sociali;	
	10. deliberare l'istituzione in Italia ed all'Estero di de-	
	positi, stabilimenti, agenzie, filiali, rappresentanze;	
	11. deliberare la nomina di un segretario e/o di un diret-	
	tore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	12. assumere e licenziare impiegati e operai, fissare le re-	
	tribuzioni e le mansioni;	
	13. deliberare la stipulazione di convenzioni, contratti e	
	l'assunzione di appalti;	
	14. deliberare la nomina di procuratori ad lites e ad nego-	
	zia;	
	15. costituire comitati consultivi, chiamando a farne parte	
	anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni	
	e gli eventuali compensi;	
	16. deliberare la partecipazione della società ad organizza-	
	zioni cooperative e consortili, nonché ad enti ed associazio-	
	ni;	
	17. vigilare sulle tenute dei libri sociali ed obbligatori e	
	di quelli sussidiari di contabilità.	
	L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa	

	per l'interpretazione del primo comma del presente	
	articolo.	
	Art. 26 - Collegio sindacale	
	26.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea, la quale ne determina il compenso.	
	26.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazio-	
	ne dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	26.3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i re-	
	quisiti previsti dalla legge.	
	26.4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 27 - Disposizioni finali	
	27.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	27.2. In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimo-	

	nio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i	
	dividenti eventualmente maturati di cui al primo comma lett.	
	C dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577 e successive	
	modifiche deve essere devoluto al Fondo mutualistico per lo	
	sviluppo della cooperazione, previsto dalla legge 59/92.	
	27.3. Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i	
	soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del	
	presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un	
	arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, o della Camera	
	Arbitrale presso il Registro delle Imprese di Matera.	
	L'arbitro funzionerà con poteri di amichevole compositore,	
	giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di	
	procedure, irritualmente.	
	27.4. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cause	
	indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 c.c.,	
	nonchè per la perdita del capitale sociale, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	27.5. I rapporti tra la società e i soci possono essere di-	
	sciplinati da un regolamento predisposto dall'organo ammini-	
	strativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	

25 di 25